



***Informativa per la clientela di studio***

N. 12 del 21/03/2019

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

**OGGETTO: La fatturazione di un agricoltore socio di Coop agricola**

*Gentile Cliente,*

*con la presente informativa si intende illustrare gli obblighi di fatturazione per un agricoltore socio di una Cooperativa agricola*

***Premessa***

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta n° 30 del 7/02/2019 ha fornito chiarimenti circa la fatturazione elettronica nel caso di un agricoltore socio di una cooperativa agricola.

***I Chiarimenti***

La disciplina generale, contenuta nell'articolo 34, comma 7, del decreto IVA dispone che *"I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo"*.

Nel caso in esame, l'istante è un **agricoltore socio di una cooperativa agricola** la quale, per i prodotti alla stessa conferiti, assolve **all'obbligo di emissione della fattura per conto del conferente** come previsto dall'articolo 34, comma 7, del DPR 633/72.

Con l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica la cooperativa ha informato il proprio socio che può delegarla alla trasmissione elettronica delle sue fatture. E' stato quindi chiesto alle Entrate come ciò possa avvenire, considerato, tra l'altro, che attualmente la cooperativa non è in possesso delle sue fatture, in quanto la stessa emette fatture per conto, con propria numerazione, alle quali l'istante attribuisce un suo numero progressivo ai fini della registrazione.



Prima di entrare nel merito, per prima cosa è utile ricordare che l'articolo 34, comma 7, del decreto IVA prevede che i passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.

L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

L'Agenzia nel rispondere ha ribadito che la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente come per esempio

- 1/Cop\_\_.
- 2/Cop\_\_.

In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi "Terzo intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente", inserendo i dati della cooperativa e indicando che l'emittente è il "Cessionario/committente".

Inoltre, «nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"».

**Distinti saluti**

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍*